Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 febbraio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. **1234.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Madre di Misericordia, in borgata Gordiani del comune di Roma.

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S il Sommo Pontefice in data 15 luglio 1952, integrato con una dichiarazione del 6 dicembre 1957, e altre due dichiarazioni senza data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Madre di Misericordia, in borgata Gordiani del comune di Roma, ed alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 47 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. **1235.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Ponte Caffaro del comune di Bagolino (Brescia).

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 25 aprile 1958, integrato con dichiarazione del 10 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Ponte Caffaro del comune di Bagolino (Brescia), e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 46 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. **1236.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Beneficio minore corale perpetuo, sotto il titolo dei Santi Martiri Vittore e Corona, nel Capitolo metropolitano di Torino.

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 4 novembre 1933, integrato con postilla del 20 ottobre 1958, relativo alla erezione del Beneficio minore corale perpetuo, sotto il titolo dei Santi Martiri Vittore e Corona, nel Capitolo metropolitano di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 44 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n **1237.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo e San Giorgio, in frazione Roversano del comune di Cesena (Forlì).

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Carlo e San Giorgio, in frazione Roversano del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 48 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1958, n. **1238.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Capannaguzzo del comune di Cesena (Forlì).

N 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 15 aprile 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Capannaguzzo del comune di Cesena (Forlì), e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 49 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959.

Costituzione della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1958 31 maggio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'Edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1958-31 maggio 1961, la Commissione di vigilanza per l'Edilizia popolare ed economica è costituita come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

Florio avv. Nazario, presidente di sezione della Corte di cassazione, vice presidente;

Vozzi dott. Roberto, consigliere di Stato;

Montarsolo dott. Mario, direttore generale della Edilizia statale e sovvenzionata;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Nardi dott. Attilio, direttore di ragioneria centrale di prima classe del Ministero del tesoro;

Bambini dott. Luigi, direttore della Divisione XVI-*bis* dell'Edilizia popolare ed economica;

Manfredonia dott. Giovanni, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato, esperto;

Frasca prof. dott. Carlo, procuratore generale della Corte dei conti, esperto;

Fragomeni dott. Alfredo, direttore generale della Cooperazione - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esperto;

Rubino dott. ing. Mario, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, esperto;

Nuvoloni dott. Guglielmo, ispettore generale della Edilizia statale e sovvenzionata, esperto;

D'Adamo rag. Valeriano, direttore capo di Ragioneria centrale di prima classe del Ministero del tesoro, esperto;

Franco dott. ing. Antonio, ispettore generale del Genio civile, esperto;

Messina dott. Gaetano, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Spanò dott. Guido, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Roselli dott. Oreste, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Di Lorenzo dott. Italo, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

D'Alessandro dott. Corrado, direttore di divisione del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Gizzi dott. Ercole, direttore di sezione del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Mocci dott. Antonio, ispettore capo superiore delle Ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la Commissione di vigilanza è divisa in due Sezioni, costituite come segue:

Sezione prima (decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisione di controversie tra socio e socio e tra socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti; decisione di controversie all'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita, costruiti dagli Istituti di case popolari ed enti vari col contributo dello Stato; pareri su questioni varie, ecc.):

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Manfredonia dott. Giovanni, Frasca prof. dott. Carlo, Montarsolo dott. Mario, Fragomeni dott. Alfredo, Nardi dott. Attilio, Nuvoloni dott. Ludovico, Spanò dottor Guido, Roselli dott. Oreste, Di Lorenzo dott. Italo, D'Alessandro dott. Corrado, Tracanna avv. Luciano, Rubino dott. ing. Mario, Mocci dott. Antonio, Bambini dott. Luigi.

Sezione seconda (pareri su atti definitivi di appalto contratti principali e suppletivi con relativi capitolati; su proposte di transazioni delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali, pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la direzione e contabilizzazione dei lavori, pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per le costruzioni delle cooperative edilizie, e pareri vari in materia tecnica):

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Nuvoloni dott. Ludovico, Montarsolo dott. Mario, Nardi dottor Attilio, Tracanna avv. Luciano, Rubino dott. ing. Mario, Bambini dott. Luigi, Nuvoloni dott. Guglielmo, Spanò dott. Guido, Franco dott. ing. Antonio, Messina dott. Gaetano, Mocci dott. Antonio, Gizzi dott. Ercole, D'Adamo rag. Valeriano.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggiore rilievo all'esame della Commissione plenaria, per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma del sopracitato testo unico, la Commissione è composta come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Montarsolo dott. Mario, Tracanna avv. Luciano, Manfredonia dott. Giovanni e Rubino dott. ing. Mario, membri effettivi;

Nuvoloni dott. Guglielmo e Bambini dott. Luigi, membri supplenti.

Art. 4.

La Commissione di vigilanza per l'Edilizia popolare ed economica in seduta plenaria, di cui al terzo comma, del citato art. 239, è composta come segue:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente;

Florio avv. Nazario, Vozzi dott. Roberto, Manfredonia dott. Giovanni, Frasca prof. dott. Carlo, Fragomeni dott. Alfredo, Nuvoloni dott. Ludovico, Montarsolo dott. Mario, Tracanna avv. Luciano, Rubino dottor ing. Mario e Bambini dott. Luigi, membri effettivi;

Franco dott. ing. Antonio, Nuvoloni dott. Guglielmo e Spanò dott. Guido, membri supplenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1959

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1959
Registro n 3 Lavori pubblici, foglio n 277

(544)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Venezia e della Commissione amministratrice dell'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Venezia, al quale sono assegnati, per legge, sessanta membri, risultò costituito dopo le elezioni del 27 maggio 1956, di trenta consiglieri di varie correnti politiche di centro, di ventisei consiglieri di quelle di sinistra e di quattro esponenti delle correnti di destra.

La mancanza di una decisiva prevalenza numerica di un gruppo sugli altri, le profonde divergenze ideologiche fra di essi ed i contrasti personali spesso affiorati nell'ambito stesso delle singole formazioni politiche hanno determinato in quella rappresentanza elettiva, sin dal suo insediamento, una situazione incerta e fluida che se per qualche tempo, in virtù di intese faticosamente raggiunte e stentamente mantenute tra opposti schieramenti, è potuta rimanere in un precario equilibrio, consentendo l'elezione delle cariche e lo svolgimento, non senza contrasti, di una certa attività amministrativa, si è rivelata, alla distanza — con l'inevitabile rottura di quei rapporti di collaborazione tra forze poco omogenee — assolutamente negativa ed insostenibile, risultandone da molti mesi gravemente pregiudicato, nei servizi essenziali, il funzionamento della civica Azienda.

La crisi, virtualmente determinatasi già dal febbraio del 1958, dopo il formale ritiro, da parte di un gruppo consiliare, dell'appoggio esterno sino allora assicurato agli Organi di amministrazione, si manifestò concretamente nel luglio scorso, quando il Consiglio comunale ebbe a negare l'approvazione del bilancio preventivo presentato dalla Giunta municipale, causandone le dimissioni subito accolte.

Sul problema della ricostruzione delle cariche e su quello, non meno fondamentale e strettamente connesso, dell'approvazione del bilancio, si aprirono laboriose trattative fra gli esponenti dei maggiori gruppi politici nella ricerca di una nuova formula di compromesso, ma tutti i tentativi al riguardo ebbero esito negativo e valsero, anzi, ad approfondire i contrasti tra le parti, ponendo in risalto l'inconciliabilità delle rispettive posizioni, rigidamente mantenute.

A risolvere le questioni di fondo non giovò certo l'occasionale confluenza di voti che rese possibile, nella seduta consiliare dell'8 settembre, la rielezione del sindaco e di una Giunta municipale di eterogenea composizione politica: alcuni membri di questa, infatti, rassegnarono subito le dimissioni dalla carica, seguite, poco dopo, da quelle del sindaco e degli altri assessori quando si confermò illusoria, dagli infruttuosi contatti con gli esponenti di altri gruppi, la speranza di assicurare alla nuova compagine l'indispensabile maggioranza di consensi in seno al Consiglio.

E così, mentre l'attività amministrativa continuava, inevitabilmente, a ristagnare in tutti i settori, mentre molti fondamentali problemi cittadini ed adempimenti della massima urgenza — primo fra tutti quello dell'approvazione del bilancio — restavano accantonati, il Consiglio comunale di Venezia tornava a riunirsi il 17 ottobre scorso — senza alcuna sopravvenienza che avesse minimamente modificato la situazione generale — per procedere nuovamente alla ricostituzione delle cariche.

La seduta si risolse in un nulla di fatto, mentre in quella di seconda convocazione, del 19 successivo, risultarono eletti lo stesso sindaco ed una Giunta, su base minoritaria, in gran parte composta degli stessi esponenti di quella dimissionaria.

Appariva evidente come fossero, con ciò, tutt'altro che rimosse le cause dello scompenso funzionale della rappresentanza elettiva e come fosse facile la previsione di una inevitabile caduta dei nuovi Organi di amministrazione al primo impegnativo vaglio del voto consiliare.

D'altra parte, il generale sbandamento ed il disordine che una così lunga crisi dei poteri locali aveva determinato nei servizi municipali, con grave pregiudizio per gli interessi vitali della civica Azienda, il disagio ed il malcontento sempre più vivamente avvertiti dalla popolazione imponevano ormai, con carattere di assoluta urgenza, il ristabilimento delle condizioni di efficiente esercizio delle funzioni amministrative.

Su tale imprescindibile esigenza il prefetto intese di richiamare, formalmente, l'attenzione del Consiglio comunale, con lettera del 21 ottobre scorso, rivolgendogli preciso invito, con prefissione di un termine, a provvedere, finalmente, all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio che già volgeva alla fine, con esplicito avvertimento che, in caso di ulteriore inadempienza, si sarebbe resa indispensabile l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.

Ciononostante, nella seduta del 14 novembre scorso quando già era inutilmente decorso il termine stabilito dal prefetto, il Consiglio comunale di Venezia respingeva nuovamente il bilancio presentato dalla Giunta municipale, provocando ancora una volta le dimissioni, del resto già scontate nell'opinione pubblica e nei circoli politici locali, del sindaco e degli assessori e riportando, in tal modo, allo stato iniziale, in tutta la sua gravità, la travagliata crisi interna della Civica rappresentanza.

Veniva, quindi, indetta, per il 21 novembre, una nuova seduta del Consiglio per la presa d'atto delle dimissioni anzidette e per la rielezione delle cariche, ma avvertendosi la inutilità, allo stato delle cose, di ulteriori tentativi, la seduta stessa veniva prima prorogata al 24 successivo e poi ancora rinviata, sempre nella vana speranza che, nello spazio di giorni, potessero concretarsi dei fatti modificativi della situazione, che invece, per l'assoluta intransigenza dimostrata dagli opposti schieramenti, appariva ormai, obiettivamente, non suscettibile di positivi sviluppi.

Ritenuta, pertanto, acquisita, dopo così lungo periodo di ristagno dell'attività comunale, nell'assoluta precarietà degli Organi di governo dell'Ente, quand'anche faticosamente costituiti, la prova inequivoca della incapacità funzionale di quella Rappresentanza elettiva, resasi, tra l'altro, carente, fino ad esercizio quasi scaduto e nonostante formale diffida, nei riguardi del fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio preventivo, il Prefetto di Venezia, mentre ha disposto per l'urgenza, coi poteri dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione del Consiglio comunale, ha, in pari tempo, rappresentato l'inderogabile necessità di promuovere lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, quale solo rimedio idoneo ad ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione gravemente lesiva degli interessi della civica Azienda.

Egli, inoltre, ha fatto presente come dello scompenso funzionale che da tanti mesi travaglia l'Amministrazione comunale, e dei contrasti che hanno profondamente diviso le correnti politiche nel suo seno, abbia pure risentito, per gli stretti rapporti che intercorrono tra i due organismi, anche la Commissione amministratrice dell'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare.

Eletta dal Consiglio comunale nell'aprile del 1957, con una fisionomia politica che rifletteva la formula di compromesso a quel tempo ancora valida in seno al civico Consesso, la Commissione suddetta non è rimasta immune, nella sua azione dalle influenze di tale sua particolare natura, pressata com'era dalla contingente situazione di cui era espressione.

Sta di fatto che la Commissione amministratrice, mentre ha trascurato i più importanti problemi di struttura e di organizzazione dei servizi aziendali, ha ritenuto, a fini chiaramente demagogici, preoccuparsi essenzialmente di questioni relative all'assunzione, al licenziamento e alla disciplina del personale, sostituendosi alla Direzione e trasformandosi, praticamente, in una specie di organismo sindacale.

Da tale inammissibile impostazione sono derivati inconvenienti di grave portata: l'inflazione del personale, specie di cantiere e di linea; il moltiplicarsi delle questioni sindacali, con interminabili vertenze e trattative defatiganti, la carenza di tempestivi ed efficaci interventi in ordine alle esigenze più pressanti dell'Azienda, ed infine, quale risultato inevitabile, il notevole aumento del disavanzo di gestione che, secondo le previsioni del bilancio testè presentato dalla Commissione, ascenderebbe, pel 1959, ad oltre mezzo miliardo di lire.

Naturalmente, su tale andamento della gestione aziendale hanno pure influito la deficienza dei controlli e delle direttive generali da parte della rappresentanza comunale, paralizzata dai suoi contrasti interni, così come questi ultimi non hanno mancato di riprodursi, per riflesso, nello stesso seno della Commissione amministratrice, tanto che il presidente ed uno dei componenti hanno testè rassegnato le dimissioni ed analogo intendimento hanno manifestato altri membri di essa.

In tale situazione, apparendo l'ulteriore permanenza in carica della Commissione suddetta, già virtualmente in istato di crisi, di sicuro pregiudizio per la necessaria azione di ridimensionamento dei servizi e delle attrezzature dell'Azienda, con criteri di sano realismo, il Prefetto di Venezia ha proposto che, unitamente allo scioglimento del Consiglio comunale, venga disposto lo scioglimento della Commissione amministra-

trice di quell'Azienda municipale, a norma dell'art. 20 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

In effetti, debbono ritenersi pienamente ricorrenti gli estremi di legge e le ragioni di pubblica necessità per far luogo alle misure di rigore proposte dal prefetto, avuto riguardo sia alla manifesta incapacità della rappresentanza comunale di risolvere una grave crisi interna che da gran tempo condiziona e paralizza l'intero funzionamento del civico Ente, e che fa apparire insuscettibili di ordinari rimedi le persistenti inadempienze a precisi obblighi di legge, per la constatata impossibilità di operare risolutivamente sulle relative cause, e sia alla prospettata situazione, con la prima direttamente connessa, di irregolare funzionamento e di sfaldamento della Commissione amministratrice dell'Azienda municipalizzata.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Venezia e della Commissione amministratrice dell'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare, provvedendosi alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del civico Ente e della dipendente Azienda nella persona del prefetto dott. Gerolamo Speciale.

Roma, addì 23 gennaio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Venezia, da lungo tempo profondamente diviso da insuperabili contrasti interni, si è dimostrato manifestamente incapace di assicurare un efficiente governo del civico Ente, determinando, con l'assoluta precarietà degli organi di amministrazione, se pure faticosamente costituiti, una stasi generale dell'attività amministrativa, sintomaticamente espressa, tra l'altro, dalla persistente carenza del Consiglio stesso, nonostante formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento di legge dell'approvazione del bilancio preventivo, sin quasi alla scadenza dell'esercizio finanziario;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Ritenuto, inoltre, che l'irregolarità e l'insufficienza constatate, quale inevitabile riflesso della situazione in seno al Comune, anche nel funzionamento della Commissione amministratrice dell'Azienda municipale per la navigazione interna lagunare, anch'essa travagliata, oltre tutto, da uno stato di pronunciata crisi interna, rendono sommamente opportuno lo scioglimento, insieme al Consiglio comunale, anche della Commissione anzidetta, onde assicurare, con prontezza ed univocità di criteri, una generale riorganizzazione e l'efficiente esercizio dei servizi aziendali;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, nonchè il testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla municipalizzazione dei pubblici servizi ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Venezia e la Commissione amministratrice dell'Azienda comunale per la navigazione interna lagunare sono sciolti.

Art. 2.

Il prefetto dott. Gerolamo Speciale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune e dell'Azienda suddetti, fino alla ricostituzione dei relativi organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1959.

Rinnovamento del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Considerato che alla carica di presidente del Comitato di gestione dell'E.A.M. è già stato nominato l'on.le avv. Giuseppe Liguori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1957 e per il periodo di tre anni;

Considerato che l'ing. Ugo Bernieri, confermato direttore centrale dell'E.A.M. con decreto Ministeriale 15 aprile 1958 è membro di diritto del Comitato di gestione predetto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Considerato, pertanto, che l'attuale rinnovazione riguarda gli altri componenti del Comitato di gestione dell'E.A.M.;

Decreta:

Il Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) è costituito come segue:

Presidente, per il periodo indicato nelle premesse:

Liguori on.le avv. Giuseppe.

Membro di diritto:

Bernieri ing. Ugo, direttore centrale dell'E.A.M.

Membri, per il periodo di tre anni decorrente dalla data del presente decreto:

Baldini avv. Franco e Agosteo rag. Enrico, dell'E.A.M.;

Scoca rag. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Roscioni dott. ing. Ettore e Dominici dott. Romolo, in rappresentanza dell'Ispettorato generale della M. C. T. C.;

Carcaterra on.le prof. Antonio, Colitto on.le avvocato Francesco e De Vita dott. ing. Riccardo, in rappresentanza dei trasportatori;

Starita avv. Nicola, in rappresentanza dei sindacati del personale dell'E.A.M.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: ANGELINI

(565)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1959.

Norme per l'applicazione dell'art. 163 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21 e 1280 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art 163 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella di equivalenza delle abilitazioni conseguite dal personale navigante della navigazione interna in base a norme vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con i titoli professionali e le qualifiche di « autorizzato » previste dal regolamento stesso

Art. 2.

Coloro che sono muniti di patenti rilasciate dalle Capitanerie di porto devono risultare iscritti, per gli effetti di cui al precedente art. 1, nelle matricole del personale navigante della navigazione interna ai sensi dell'art. 162 del regolamento sopracitato.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle equivalenze di cui allo art. 1 del presente decreto gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rilasciano agli interessati un certificato conforme al modello allegato.

Roma, addì 14 gennaio 1959

Il Ministro: ANGELINI

ALLEGATO *A*
al D M n 23/NO33

Tabella di equivalenza delle abilitazioni conseguite dal personale navigante della navigazione interna secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento per la N.I. (D. P. 28 giugno 1949, n. 631) con i titoli professionali e le qualifiche di « autorizzato » previste dal regolamento stesso.

Per i servizi di coperta

Titoli professionali e patenti conseguite in base a norme anteriori all'entrata in vigore del regolamento per la N. I.		Equivalenti titoli professionali e qualifiche di cui al regolamento per la N. I. (D. P. 28 giugno 1949, n. 631)
Titoli professionali e qualifiche rilasciate da Ispettorati Compartimentali M.C.T.C.	Patenti rilasciate da Capitanerie di porto	
Capitano « autorizzato »	Capitano di lungo corso (1) Capitano di gran cabotaggio (1) Padrone marittimo (1)	Capitano « autorizzato »
Capitano	Capitano di lungo corso Capitano di gran cabotaggio Padrone marittimo	Capitano
Capo timoniere « autorizzato »	Marinaio autorizzato al piccolo traffico (1)	Capo timoniere « autorizzato »
Capo timoniere	Marinaio autorizzato al piccolo traffico	Capo timoniere
Capo barca	Capo barca per il traffico nello Stato	Capo barca
Conduttore di motoscafi « autorizzato »	Capo barca per il traffico nello Stato (1) Capo barca per il traffico locale (1)	Conduttore di motoscafi « autorizzato »
Conduttore di motoscafi	Capo barca per il traffico locale	Conduttore di motoscafi
Barcaiolo abilitato	—	Barcaiolo abilitato

(1) Purchè le relative mansioni siano state svolte su navi addette al trasporto di persone in servizio di linea o non di linea per conto di terzi su vie d'acqua interne.

Segue ALLEGATO *A*
al D. M. n. 23/NO33

Per i servizi di macchina

Titoli professionali, qualifiche e patenti conseguite in base a norme anteriori all'entrata in vigore del regolamento per la N. I.		Equivalenti titoli professionali e qualifiche di cui al regolamento per la N. I. (D. P. 28 giugno 1949, n. 631)
Titoli professionali e qualifiche rilasciate da Ispettorati Compartimentali M.C.T.C.	Patenti rilasciate da Capitanerie di porto	
Macchinista « autorizzato »	Macchinista navale in primo per piroscafi e motonavi (1) Macchinista navale in primo per piroscafi (1) Macchinista navale in secondo (1)	Macchinista « autorizzato »
Macchinista	Macchinista navale in primo per piroscafi e motonavi Macchinista navale in primo per piroscafi Macchinista navale in secondo	Macchinista
Motorista « autorizzato »	Macchinista navale in primo per piroscafi e motonavi (1) Macchinista navale in primo per motonavi (1) Motorista navale di I classe (1) Motorista navale di II classe (1)	Motorista di motonavi « autorizzato »
Motorista	Macchinista navale in primo per piroscafi e motonavi Macchinista navale in primo per motonavi Motorista navale di I classe Motorista navale di II classe	Motorista di motonavi
	Motorista abilitato (1) Marinaio motorista (1)	Motorista di motoscafi « autorizzato »
—	Motorista abilitato Marinaio motorista	Motorista di motoscafi
Fuochista abilitato « autorizzato »	Fuochista autorizzato (1)	Fuochista abilitato « autorizzato »
Fuochista abilitato	Fuochista autorizzato	Fuochista abilitato

(1) Purchè le relative mansioni siano state svolte su navi addette al trasporto di persone in servizio di linea o non di linea per conto di terzi su vie d'acqua interne.

ALLEGATO *B*
al D.M. n. 23/NO33

MINISTERO DEI TRASPORTI
Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C.
per

ATTESTATO

Si attesta che la patente (1)
allegata al presente certificato, rilasciata il
da (2)
al sig
inscritto nelle matricole del personale navigante (3)
è equivalente, ai sensi dell'art. 163 del regolamento per la navigazione interna, approvato con D.P 28 giugno 1949, n. 631 e del D.M. 14 gennaio 1959 n. 23/NO33 al titolo professionale di
e alla relativa qualifica di autorizzato (4).
Si rilascia per gli usi consentiti.

Data

(Timbro)

Il direttore dell'Ispettorato comp.le M.C.T.C.

(1) Indicare il tipo.
(2) Ufficio che ha rilasciato la patente.
(3) Estremi di iscrizione.
(4) Cancellare la dizione che non interessa.

(333)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1959
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il Terraglio, sita nell'ambito dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo il Terraglio, sita nell'ambito dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto;

Viste le opposizioni prodotte contro la suddetta proposta di vincolo dai signori dott. Ugo Fabris per la Società Immobiliare Ambrosiana, Aldo Sambo e moglie Antonietta, Roncato Renata in Scalabrin, Do. Domenico Carlesso, Faraone Maria e figli, Faraone Maria ved. Gris, dott. Cocconcelli William, Bruckl Carlo proc. ditta Alverà, Cesare Gris, Regina Alba, Guglielmo e Iolanda Lorenzon, Sandri Antonio Guido, Martini Dionisio, cons. agrario prov. di Treviso, ing. Carlo Buratti e Antonio, de Kunkler Pieradolfo, Barnaba Aster madre e fratello, Sava Margherra, Milanese Vittorio, Veronese Luigi, Vidal Renzo S.r.l. « Mercurio » Mestre, Berizzi Pietro, Zenoni Politeo Giovanni e Polito Rosa. Piovan Ester, Marchesi Andrea, Laura e Tito, Tassan Domenico, Lidia Rietti, Pilotto Mario, Marcello Andrea, Marcello Elisabetta, Visentini Bruno e Ada Marienda, Sergio Furlanetto e dal sindaco del comune di Mogliano Veneto;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue antiche ville patrizie circondate da vasti parchi forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale per la mirabile fusione fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona lungo il Terraglio, sita nel territorio dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto (Treviso), comprendente una fascia marginale di metri 100 (cento) sia a destra che a sinistra della Strada statale n. 13 « Pontebbana », nel tratto compreso tra l'intersezione dell'asse della Chiesa di San Lazzaro con l'asse stradale del Terraglio, a Treviso fino al ponte sul fiume Dese in comune di Mogliano Veneto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano Veneto provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il Ministro: MORO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 24 della seduta tenuta il giorno 11 luglio 1956

Ordine del giorno:

(*Omissis*)

2 Proposta di vincolo lungo il TERRAGLIO

(*Omissis*)

La seduta ha inizio alle ore 10 in una sala dell'Amministrazione provinciale

(*Omissis*)

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il presidente porge il saluto ai vecchi e nuovi componenti della rinnovata Commissione, quindi passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno, proposta di vincolo lungo il Terraglio, argomento molto importante perchè coinvolge molti interessi privati, ma questi devono cedere il passo agli interessi della collettività

Il Terraglio (parte della statale n 13 « Pontebbana ») da Treviso a Mestre è una delle più belle strade d'Italia per la sua struttura che può definirsi regale, e per le ville circondate da magnifici parchi che vi si affacciano

Il presidente prospetta la necessità urgente di salvaguardare un così cospicuo patrimonio di alto valore estetico e tradizionale In questi ultimi anni ai margini di detta strada sono sorte numerose disordinate costruzioni che minacciano di costituire un muro ininterrotto di casette e villette che tolgono il respiro là dove prima si alternavano alle ville e ai parchi vaste zone di riposante verde dei campi

Il presidente dichiara che nel prospettare il pericolo in atto non intende proporre una imbalsamazione delle città e dei paesaggi: l'arte è vita e non irrigidimento, si tratta quindi di trovare l'equilibrio come in un liberalismo moderno fra il dirigismo delle direttive di massima e la libertà dei singoli nelle attuazioni particolari; pertanto l'intervento della Commissione e delle Autorità che dovranno giudicare deve servire a disciplinare l'iniziativa privata, non a soffocarla.

La competenza della Commissione arriva ai limiti della Provincia e cioè da Treviso San Lazzaro a Marocco, ponte sul Dese, confidiamo che la consorella di Venezia si occupi del rimanente tratto

Nella vivace discussione che segue e alla quale partecipano tutti i presenti, tutti concordano sulla importanza del problema paesistico del Terraglio, sulla gravità e urgenza del pericolo che ne sia radicalmente modificato il carattere, sulla necessità di provvedere ad una adeguata tutela, pur differendo i punti di vista, sui modi più efficaci a raggiungere lo scopo. I singoli componenti sottolineano diversi aspetti del problema ed in particolare il prof Barbin con un lungo intervento ravvisa l'opportunità che alla fine si arrivi alla compilazione di un vero e proprio piano paesistico.

I sindaci di Treviso, Mogliano Veneto, Preganziol, Casier, il comm Agostini, il dott Gregori lamentano il disordine col quale sorgono le nuove costruzioni e spesso la loro sconvenienza, il prof Chiereghin mette in opportuno rilievo soprattutto il valore estetico delle larghe fascie di campagna che egli definisce di « verde agricolo » il geom Fonzari per la Soprintendenza si preoccupa della determinazione della zona di vincolo che ritiene debba essere continua, e suggerisce come limite ad est la linea ferroviaria ed una analoga profondità ad ovest.

Esaminate varie proposte avanzate dai sindaci dei Comuni interessati, la Commissione con unanimità di voti « delibera di proporre il vincolo, ai sensi dell'art 1 della legge sulla tutela delle bellezze naturali (29 giugno 1939, n. 1497) su tutte le zone comprese tra l'intersezione dell'asse della Chiesa di San Lazzaro di Treviso con l'asse stradale del Terraglio (Strada statale n. 13 « Pontebbana ») sino al ponte sul fiume Doso in Mogliano Veneto corrispondente al confine interprovinciale (attraverso i comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Mogliano) per una profondità di ml 100 (cento) a destra e a sinistra misurati sull'asse stradale con particolare riguardo alle piante radicate ai margini della strada statale stessa, secondo l'allegata corografia al 25 000 »

Per una ulteriore elaborazione di dettaglio la Commissione quindi, parimenti con voto unanime, esprime il desiderio che vengano portate alla sua conoscenza tutte le opposizioni che presumibilmente verranno avanzate dagli interessati per poterle esaminare e suggerire al competente Ministero eventuali parziali rettifiche che potessero apparire convenienti per la decisione definitiva.

La seduta è tolta alle ore 14.

Il presidente Luigi COLETTI

Il segretario Ariello BENVEGNU

(501)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1959.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 454;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di un commissario straordinario nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del predetto statuto;

Decreta:

Il prof. Giovanni Dalmasso è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il Ministro: Bo

(524)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1959.

Autorizzazione alla S. p. A. Docks Liguri, avente sede in Genova, a ricevere in deposito nel Magazzino generale gestito al ponte Morosini, nel porto di Genova, le merci: caffè, coloniali e droghe in genere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1955, con il quale la S. p. A. Docks Liguri, avente sede in Genova, è stata autorizzata ad esercire in regime di Magazzino generale parte dei propri stabilimenti al ponte Morosini nel porto di Genova, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, escluse le seguenti:

a) caffè, coloniali e droghe in genere;

b) salumi, formaggi, grassi, pesci secchi e salati, carni salate;

c) cereali e semi oleosi alla rinfusa;

Vista l'istanza con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata a ricevere in deposito nei suddetti stabilimenti anche le merci: caffè, coloniali e droghe in genere;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova con la deliberazione n. 206 del 14 marzo 1958;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Docks Liguri, avente sede in Genova, è autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale da essa gestito al ponte Morosini, nel porto di Genova, le merci: caffè, coloniali e droghe in genere.

Art. 2.

Pei depositi delle suddette merci saranno applicate le norme regolamentari approvate col decreto Ministeriale 5 marzo 1955, di cui alle premesse del presente decreto, e le relative condizioni di tariffa comprese nel tariffario del Consorzio autonomo del porto di Genova, maggiorate dei diritti fissi stabiliti col decreto n. 894, del 26 giugno 1956, dallo stesso Consorzio, condizioni approvate, altresì, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Art. 3.

La predetta Camera è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

Il Ministro per le finanze
PRETI

(523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna relativo all'estensione della validità dei visti sui passaporti (Madrid, 23 luglio 1958).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Num 177

Madrid, 23 de julio de 1958

Excmo. Señor:

Con referencia al propósito de establecer el visado anual sin limitacion de viajes, compartido por las autoridades españolas e italianas, tengo la honra de comunicar a V. E que el Gobierno español se halla dispuesto a aplicar dicho visado, con arreglo a las siguientes normas:

1° Los titulares de pasaportes españoles en vigor podrán, a su elección, continuar disfrutando del regimen de visados que actualmente se les aplica por las autoridades italianas, o solicitar visados válidos por un año a contar de la fecha de su expedicion y para un numero ilimitado de viajes dentro de dicho plazo, no pudiendo exceder de tres meses cada estancia en Italia. Los visados de validez anual quedarán sometidos al pago de la tarifa que corresponda.

2° Los titulares de pasaportes italianos en vigor podrán, a su eleccion, continuar disfrutando del régimen de visados que actualmente se les aplica por las autoridades españolas, o solicitar visados validos por un año a contar de la fecha de su expedicion y para un numero ilimitado de viajes dentro de dicho plazo, no pudiendo exceder de tres meses cada estancia en España. Los visados de validez anual quedarán sometidos al pago de la tarifa que corresponda

3° Los subditos españoles y ciudadanos italianos que deseen prolongar su estancia en el otro pais, o establecer en el mismo su residencia, habran de solicitarlo, antes de expirar el citado plazo de tres meses, de las autoridades competentes, a cuyo criterio quedara el acceder o no a la petición formulada

4° Las normas que preceden no excluyen el que los subditos españoles residentes en el extranjero en zona limitrofe con Italia y los ciudadanos italianos residentes en zona limitrofe en España, queden sometidos a las disposiciones especiales de pasos de frontera que puedan existir sobre tales residentes fronterizos en general.

5° Cada uno de los dos Gobiernos se reserva el derecho de negar el acceso a su territorio a cualquier titular de un pasaporte del otro pais, que sea considerado indeseable

6° Los subditos españoles residentes legalmente en Italia y los ciudadanos italianos residentes legalmente en España, recibiran de las Autoridades competentes visados de salida y regreso para un año y numero ilimitado de viajes Si el permiso de residencia no conserva una validez posterior de un año o más de duración, se limitará el visado a la fecha de la terminación de dicha autorizacion de residencia, pero siendo valido por un numero ilimitado de viajes dentro del periodo que corresponda.

7° Este Acuerdo permanecera en vigor sin limite de duracion, a menos que se decida su terminacion o modificación por cambio de Notas entre los dos Gobiernos.

La presente Nota y la respuesta de V E expresando la conformidad del Gobierno italiano, seran consideradas como constitutivas de un Convenio en la materia entre los Gobiernos español e italiano, que entrara en vigor el 1° de agosto de 1958

Aprovecho la ocasion para reiterar a V E. las seguridades de mi alta consideracion

FERNANDO MARIA CASTIELLA

Excmo Señor Giulio del BALZO, dei Duchi di Presenzano,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia. — MADRID

AMBASCIATA D'ITALIA

Madrid, 23 luglio 1958

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore

« Con referencia al propósito de establecer el visado anual, sin limitacion de viajes, compartido por las autoridades españolas e italianas, tengo la honra de comunicar a V E que le Gobierno español se halla dispuesto a aplicar dicho visado, con arreglo a las siguientes normas

1° Los titulares de pasaportes españoles en vigor podran, a su elección, continuar disfrutando del régimen de visados que actualmente se les aplica por las autoridades italianas, o solicitar visados válidos por un año a contar de la fecha de su expedicion y para un número ilimitado de viajes dentro de dicho plazo, no pudiendo exceder de tres meses cada estancia en Italia Los visados de validez anual quedarán sometidos al pago de la tarifa que corresponda.

2° Los titulares de pasaportes italianos en vigor podran, a su eleccion, continuar disfrutando del régimen de visados que actualmente se les aplica por las autoridades españolas, o solicitar visados válidos por un año a contar de la fecha de su expedición y para un numero ilimitado de viajes dentro de dicho plazo, no pudiendo exceder de tres meses cada estancia en España Los visados de validez anual quedarán sometidos al pago de la tarifa que corresponda

3° Los súbditos españoles y ciudadanos italianos que deseen prolongar su estancia en el otro país, o establecer en el mismo su residencia, habran de solicitarlo, antes de expirar el citado plazo de tres meses, de las autoridades competentes, a cuyo criterio quedara el ecceder o no a la petición formulada

4° Las normas que preceden no excluyen el que los súbditos españoles residentes en el extranjero en zona limitrofe con Italia y los ciudadanos italianos residentes en zona limítrofe en España, queden sometidos a las disposiciones especiales de pasos de frontera que puedan existir sobre tales residentes fronterizos en general

5° Cada uno de los dos Gobiernos se reserva el derecho de negar el acceso a su territorio a cualquier titular de un pasaporte del otro pais, que sea considerado indeseable

6° Los súbditos españoles residentes legalmente en Italia y los ciudadanos italianos residentes legalmente en España, recibirán de las Autoridades competentes visados de salida y regreso para un año y numero ilimitado de viajes Si el permiso de residencia no conserva una validez posterior de un año o mas de duración, se limitara el visado a la fecha de la terminación de dicha autorizacion de residencia, pero siendo válido por un numero ilimitado de viajes dentro del periodo que corresponda.

7° Este Acuerdo permanecerá en vigor sin límite de duración, a menos que se decida su terminación o modificación por cambio de Notas entre los dos Gobiernos.

La presente Nota y la respuesta de V E expresando la conformidad del Gobierno italiano, serán consideradas como constitutivas de un Convenio en la materia entre los Gobiernos español e italiano, que entrará en vigor el 1° de agosto de 1958 »

Ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che il mio Governo e d'accordo su quanto precede

Colgo l occasione, Eccellenza, per esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione

DEL BALZO

A Sua Eccellenza il Signor Fernando Maria CASTIELLA
Ministro degli affari esteri — MADRID

(416)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano parziale di ricostruzione di Ferrara relativa alla sistemazione dell'area denominata ex Chiesa della Rosa, tra il viale Cavour e la via Armari.

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1958, n 602, è stata approvata, la variante al piano parziale di ricostruzione di Ferrara, relativa alla sistemazione dell'area denominata ex Chiesa della Rosa, vistata in due planimetrie in iscala 1 1000

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validita del piano parziale di ricostruzione originario di Ferrara che, giusta il disposto dell'art 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	227875	385 —	Valentini *Bianca* fu Vittorio, moglie di Carosi Giov Battista fu Clemente, domiciliata in Carbognano (Viterbo), vincolato per dote	Valentini *Elisa Bianca* fu Vittorio, moglie, ecc. come contro
Id.	227876	1.200,50	Valentini *Bianca* fu Vittorio, moglie di Carosi Giov Battista fu Clemente, domiciliata in Carbognano, con usufrutto a Carosi Giovanni Battista fu Clemente, domiciliato in Carbognano (Viterbo)	Valentini *Elisa Bianca* fu Vittorio, moglie, ecc come contro
Rendita 5% (1935)	218494	2.360 —	Filipponi Colomba fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Facco *Antonietta* di Angelo, vedova Filipponi, domiciliata in Castelleone (Cremona), con usufrutto a Facco *Antonietta* di Angelo, vedova Filipponi	Filipponi Colomba fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Facco *Antonia* di Angelo, vedova Filipponi, domiciliata in Castelleone (Cremona), con usufrutto a Facco *Antonia* di Angelo, vedova Filipponi
Id.	222333	4.030 —	Vece Armando di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Grottaminarda (Avellino)	Vece Armando di *Ciro* Giuseppe, minore, ecc come contro
Red. 3,50 % (1934)	303981	1.102,50	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino)	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Pomelli *Alessandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino)
Id.	303982	367,50	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino), con usufrutto a Poinelli *Sandra* di Giuseppe, vedova di Olivieri Diego	Olivieri Elena Maria fu Diego, minore sotto la patria potestà della madre Pomelli *Alessandra* di Giuseppe, vedova Olivieri, domiciliata in Castellamonte (Torino), con usufrutto a Poinelli *Alessandra* di Giuseppe, vedova di Olivieri Diego
Cons. 3,50 % (1906)	223868	1.750 —	Lovisolo *Adonide Giuseppina* di Carlo, nubile, domiciliata in Felizzano (Alessandria), vincolato per dote	Lovisolo *Giuseppina* di Carlo, nubile, ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	348202	66,50	Boselli *Maria* di Paolo, minore sotto la patria potesta del padre, domiciliata ad Alessandria	Boselli *Luigia Maria* di Paolo, minore, ecc. come contro
Id.	348204	21 —	Boselli *Maria* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata ad Alessandria, con usufrutto a favore di Boselli Paolo di Giovanni	Boselli *Luigia Maria* di Paolo, minore ecc come contro
B. T. N. 5 % (1959)	6582	500 —	Castagna Ida fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre *Modenesi* Libera di Orosimbo, vedova Castagna, domiciliata in Darfo (Brescia)	Castagna Ida fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre *Modonesi* Libera di Orosimbo vedova Castagna, domiciliata in Darfo (Brescia)
Red. 3,50 % (1934)	39496	17,50	*Testone Pierina* fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Adele fu Giovanni, domiciliata ad Alessandria	*Testone Metilde Maria Pierina* fu Bartolomeo, minore, ecc. come contro
Id.	122319	49 —	Come sopra	Come sopra
Id.	418910	525 —	Azzi Angelo fu Luigi, domiciliato a Mantova, con usufrutto vitalizio a Pinardi *Ernesta* fu Giovanni, domiciliato a Castellucchio (Mantova)	Azzi Angelo fu Luigi, domiciliato a Mantova, con usufrutto a Pinardi *Barbara* fu Giovanni, domiciliato a Castellucchio (Mantova)
Cons. 3,50 % (1906)	812949	700 —	Armando *Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)	Armando *Enrichetta Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	812950	700 —	Armando *Emilia* fu Cesare, nubile, domiciliata a Robilante (Cuneo)	Armando *Enrichetta Emilia* fu Cesare, nubile, ecc come contro
Id.	812951	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	812952	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	812953	700 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	237368	3.200 —	Oddenino Bernardo fu Maurizio, *domiciliato a Ceresole d'Alba (Cuneo), usufrutto vitalizio a Pecchio Teresa fu Giovanni*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Bernardo fu Maurizio, *minore sotto la patria potestà della madre Surra Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)
Id.	237371	3.200 —	Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, *nubile, domiciliata a Ceresole d'Adda (Cuneo), usufrutto vitalizio a Pecchio Teresa*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Maria Teresa fu Maurizio, *minore, sotto la patria potestà della madre Surra Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)
Id.	237374	6.400 —	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, *nubile, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo), usufrutto a Pecchio Teresa*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, *minore, sotto la patria potestà di Dellacasa Margherita*, vedova Oddenino, domiciliata a Ceresole d'Alba (Cuneo)

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese della data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1959

1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	640,25
1 Franco svizzero	144,15
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,161
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	164,835
1 Franco belga	12,436
100 Franchi francesi	126,75
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	23,969

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n 311, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 810 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(551)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «chimica analitica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di «chimica analitica», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(552)

Vacanza della cattedra di «diritto costituzionale italiano e comparato» presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di «diritto costituzionale italiano e comparato» cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(553)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli alla cattedra di insegnante titolare di plastica decorativa presso la Scuola statale d'arte di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 281;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, relativa alla classifica e trasformazione delle scuole d'arte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli alla cattedra di insegnante titolare di plastica decorativa (coeff. 229) presso la Scuola statale d'arte di Pesaro.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852. che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione; ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954 cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 25;

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato; si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al Palazzo Barberini, via Quattro Fontane, 13, Roma Ufficio concorsi belle arti, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettate le pubblicazioni manoscritte e dattiloscritte. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 nel Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fine politico nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1935, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciata a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre e la madre fruiscano di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gaz-*

zetta Ufficiale 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati e comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole od i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C.E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 gennaio 1953, erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare;

y) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 6.

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulta che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 2

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna.

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 e dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio e stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di un ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti copia dello stato di servizio in bollo da L 200 per l'identificazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana,

certificato generale del casellario giudiziale,

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compreso quella della Pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato di cittadinanza italiana,

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa

Art 8.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio

La cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella terna e in caso di rinunzia al secondo e quindi al terzo E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art 9

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 21 gennaio 1959

p *Il Ministro* SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1959
Registro n 13 *Pubblica istruzione, foglio n* 226

(367)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 23548 San. in data 25 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956;

Veduto il decreto prefettizio n 23548 del 25 giugno 1958, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del predetto concorso nonchè i successivi decreti prefettizi che in conseguenza di rinunzie espresse da parte dei vincitori modificano le assegnazioni delle sedi,

Considerato che il dott Leonardi Leonardo, vincitore della condotta medica del comune di Licodia Eubea ha fatto pervenire la dichiarazione di rinunzia alla predetta condotta medica,

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione della condotta medica del comune di Licodia Eubea, rimasta vacante, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti, in base alla graduatoria degli idonei nel concorso predetto;

Visti gli articoli 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

Al dott Vincenzo Mazzarino è assegnata la condotta medica del comune di Licodia Eubea

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 10 gennaio 1959

Il prefetto RIZZO

(325)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.